Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 3 settembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 143

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **40.**

Modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2003/2004. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000 (G.U.C.E. n. 194 del 31 luglio 2000).

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **41.**

Modalità per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2003/2004.

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **42.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **40.**

Modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2003/2004. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000 (G.U.C.E. n. 194 del 31 luglio 2000).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - IX - FEOGA

Alla Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali

Al Corpo forestale dello Stato

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Ministero delle finanze - D.G. Dogane e I.I.

Al Comando generale G.d.F. - Ufficio operativo

Al Comando carabinieri per la sanità

All'Ufficio esecuzione pagamenti

Al Comando carabinieri T.N.C.A.

Alle organizzazioni di categoria

PREMESSA

La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (v.q.p.r.d.), di cui al Capo III art.34 del Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio, è disciplinata dal D.M. 14/07/2003.

I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art.34 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati dovranno osservare le condizioni e modalità stabilite per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali ai sensi del citato Regolamento è stato autorizzato detto aumento.

Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:

ZONA VITICOLA	PRODOTTO	EURO %VOL/HL
C2	M.C.	1,446
C2	M.C.R.	1,955
C3	M.C.	1,699
C3	M.C.R.	2,206

A. CONDIZIONI PER LA PRATICA DELL'ARRICCHIMENTO.

Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino è per il vino da tavola di almeno 8% Vol. nella zona viticola C1b, 8,5% Vol. nella zona viticola CII e 9% Vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D. di almeno 9% Vol. nella zona viticola C1b, 9,5% Vol. nella zona viticola CII e 10% Vol. nella zona viticola CIIIb.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l'effetto di aumentare:

- di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;
- di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento.

Inoltre per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola Clb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb .

L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito fino al 31 dicembre 2000 solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.

Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del Reg. (CE) n° 1623/2000 del 25/07/00.

Qualora si tratta di prodotti provenienti da paesi Comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizioni che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente **da uve da vino o a duplice attitudine**.

Ai sensi dell'art.4 del Decreto del 26 luglio 2000 la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1493/99.

Ciò significa che il richiedente l'aiuto nell'acquistare le uve o mosto, deve accertarsi che il venditore abbia presentato la dichiarazione di raccolta uva e/o di produzione e dichiarazione delle superfici vitate mancanti le quali al richiedente l'aiuto verranno applicate le riduzioni, a seconda dei casi sino al 100%, anche se è stato compilato e presentato il modello F1.

Pertanto nel caso di presenza di anomalie 2 (assenza di dichiarazioni superfici vitate) e 7 (assenza di dichiarazione di raccolta e/o produzione), per il produttore richiedente l'aiuto, la percentuale di riduzione da applicare all'aiuto da erogare deve essere calcolata in ambito provinciale e con la formula di seguito esposta:

$$\mathbf{A = \frac{(B - C)}{B} X100}$$

dove:

A = percentuale di riduzione;

B = superfici totale di produzione (quadro G sez. II riga G8 colonna 5) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto;

C = superfici totale consentita, calcolata considerando: la superficie totale di raccolta (quadro C sez. 1 riga C6 colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2 e 7 più la superficie totale di fornitura (quadro F riga F4 colonna 2 e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. 1 riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2) degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7.

B. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

C. REGISTRI DI CARICO E SCARICO (art.11 Reg. (CE) 884/01)

L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento, è soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressione frodi competente per territorio, ovvero dai Comuni (Decreto dirigenziale del 22/11/1999 - G.U. N° 66 del 20/03/2000), da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 884/01 e dal D.M. n. 768/94.

1) **REGISTRO DEGLI ARRICCHIMENTI** (art.14 Reg. (CE) 884/01)

Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal Reg. (CE) 884/01.

In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dall'art.25, del Reg. (CE) n° 1622/2000 del 24/07/00, e comunque prima della fine di ogni singola operazione.

Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, a seguito dell'avvenuto arricchimento.

2) **REGISTRO DI FABBRICAZIONE O ELABORAZIONE DEL CONCENTRATO** (art.14 Reg. (CE) 884/01).

Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri di cui ai precedenti numeri 1) e 2) devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.

Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art.14, paragrafo 2 del Reg.(CE) 884/01.

Il registro in questione è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Ufficio Periferico dell'Ispettorato Centrale repressione frodi competente per territorio.

3) **REGISTRO DI MAGAZZINO DEL CONCENTRATO** (ART. 15 Reg.(CE) 884/01

Qualora prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato, trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascuno deposito, (timbrato e vidimato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi) i prodotti originari da zone viticole diverse, nonché riportare i dati prescritti dall'art.15, paragrafo 2 del Reg. (CE) 884/01.

D. DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO

L'operatore, prima di iniziare le operazioni di arricchimento, deve far pervenire all'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi competente per territorio una dichiarazione conforme all'allegato MODELLO A , contenente le indicazioni prescritte all'art.25, paragrafo 2, del Reg. (CE) n° 1622/2000 DEL 24/07/00, (generalità del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR, ecc.).

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovrà pervenire agli uffici della Repressione Frodi, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento

è a carico della Ditta l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente ufficio di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.

Le operazioni di arricchimento effettuate senza il rispetto dei termini, modalità e registrazioni suindicati, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.

E. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli artt.3 e 4 del Reg. (CE) 884/01.

F. DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DEI MOSTI DI UVA CONCENTRATI E CONCENTRATI RETTIFICATI

La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello D, è il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi (in peso netto) di prodotti consegnati a terzi o utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole.

Tale dichiarazione deve altresì precisare il grado rifrattometrico % a 20° C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto.

Ogni dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola.

Il fabbricante dovrà trasmettere all'Organismo d'Intervento entro il mese di febbraio 2004 un prospetto riassuntivo delle quantità di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato prodotte nel corso dell'anno.

Per i prodotti originari della zona CIIIa e CIIIb (fuori del territorio italiano), il fabbricante è tenuto, altresì, a trasmettere un attestato dell'Organismo di controllo del Paese da cui è originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:

- nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20° C, luogo di partenza della merce;
- che il prodotto è proveniente esclusivamente dalle varietà di viti raccomandate o autorizzate di cui all'art.42 del Reg.(CE) 1493/99.

Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovrà consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante.

I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello D.

G. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO

Gli Uffici periferici, dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi competenti per territorio segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarità riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

In particolare, al termine delle operazioni di arricchimento e previa richiesta dell'operatore, i predetti Uffici verificheranno, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D.

Inoltre è da verificare la tenuta del registro degli arricchimenti secondo le norme imposte dalla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale, relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali :

- estremi delle dichiarazioni preventive;
- numero e data di presentazione delle stesse,
- data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento;
- quantità del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per Vino da Tavola e V.Q.P.R.D.;
- dati relativi alla quantità del prodotto arricchito e zona viticola;
- quantità e qualità del mosto utilizzato e relativa zona di provenienza;
- prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;
- percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2% vol.) e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non più del 6,5%) nonché l'indicazione dell'eventuale declassamento del V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.

Dopo aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina necessaria ai fini della richiesta del contributo, l'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi competente per territorio, trasmetterà entro la data del 30.04.2004, direttamente a questa Agenzia, copia autenticata dei fogli del registro degli arricchimenti recanti la dichiarazione di approvazione delle operazioni di arricchimento, conforme al MOD. C appresso riportato:

MOD. C Attestato delle operazioni di arricchimento Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di...

A seguito dei controlli effettuati di cui al punto F della Circolare AGEA presso la Ditta .... con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.12 e 13 del Reg. (CE) n° 1282/01 e verificata la tenuta dei registri e documenti di accompagnamento relativi ai prodotti utilizzati, si/non si approvano le operazioni di arricchimento dalla N°.....alla N° ...... relative alla CAMPAGNA.................................

La ditta ha assolto gli obblighi di cui agli artt.27 e 28 del Reg. (CE) 1493/99 relativi alla campagna di produzione 2002/2003.

(DATA, FIRMA DEL FUNZIONARIO CHE HA ESEGUITO IL CONTROLLO, TIMBRO DELL'ISPETTORATO)

H. DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

La domanda per la concessione dell'aiuto, da compilarsi esclusivamente su apposito modulo (MOD. B) informatizzato e fornito gratuitamente da questa Agenzia tramite l'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi, dovrà essere presentata all'AGEA entro 2 mesi dalla data di completamento dell'ultima operazione di arricchimento relativa alla campagna di riferimento (art.14 Reg. (CE) 1623/2000 DEL 25/07//00.

Si intende per ultima operazione, nel caso di arricchimento effettuato in più depositi appartenenti alla medesima ditta, quella eseguita l'ultimo giorno in uno qualsiasi dei depositi stessi.

Tutte le domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun deposito, dovranno essere trasmesse con lo stesso plico, dovendosi procedere ad un'unica liquidazione del contributo.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

1) dichiarazione di produzione per la campagna 2003/04;

2) copia della dichiarazione preventiva di arricchimento riportante il timbro, la data e la firma del Funzionario Responsabile dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressioni frodi (Allegato MOD. A);

3) copia frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento, per le quali viene richiesto il contributo;

4) modello di introduzione del mosto (Mod. E) indicante le vasche nelle quali è stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacità e la quantità introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;

5) dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. D);

6) elenco dei quantitativi dei mosti e vini in fermentazione e relativa zona vinicola, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento e gradazione potenziale;

7) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali, se il predetto certificato scade e il produttore no ha ancora percepito l'aiuto dovrà, a sua cura, trasmettere all'AGEA un nuovo certificato di iscrizione al registro delle Imprese;

8) i produttori devono presentare alla Prefettura di competenza e per conoscenza all'Organismo d'Intervento domanda per la richiesta antimafia che verrà dalla stessa Prefettura, trasmessa direttamente all'Organismo d'Intervento per richiesta di aiuto per importi superiori a €. 154.937,07 ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252 (in G.U. n° 176 del 30 luglio 1998).

Detta certificazione non è necessaria, invece, per le domande di aiuto di importo fino a €. 154.937,07.

I. PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO

I produttori possono chiedere, a partire dal 1° gennaio 2004 il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'Organismo d'Intervento, pari a 120% dell'aiuto medesimo.

Lo schema della fidejussione è quello di cui all'allegato G della presente circolare.

Alla domanda di anticipo dovrà essere comunque allegata tutta la documentazione indicata al punto G del presente documento.

Si fa presente che le richieste di pagamento anticipato dell'aiuto, presentate prima della predetta data, saranno restituite agli interessati.

"Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare".

J. SANZIONI

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformità di quanto stabilito all'art.34 paragrafo 1 del Reg. (CE) n° 1493/99 in conformità con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel Reg. N° 1622/2000 del 24/07/00 e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto e ciò sarà comunicato all'Ispettorato Centrale repressione frodi.

In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sarà ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di 2 mesi.

Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi l'aiuto non sarà corrisposto.

SI PREGANO GLI ENTI E LE ORGANIZZAZIONI IN INDIRIZZO DI DARE LA MASSIMA DIVULGAZIONE ALLE MODALITÀ OPERATIVE SOPRADESCRITTE CHE SOSTITUISCONO QUELLE, EMANATE IN PRECEDENZA, IN MATERIA, DA QUESTO ORGANISMO D'INTERVENTO.

p. *Il titolare dell'ufficio monocratico*
NANNI

Mod. A

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR[1] ________
ANNATA VITIVINICOLA 2003/2004

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di ________________________________
Via ________________________________ nr. _____ C.A.P. __________
Indirizzo e-mail[2] ________________________________Fax[2] ________________

IL SOTTOSCRITTO

Cognome ______________________________Nome __________________________
Nato a ________________________ il _________e residente a _______________________
in via____________________ in qualità di rappresentante legale/delegato[3] ________________della

DITTA

Nome/Ragione Sociale
P. I.V.A. nr. _________________ Cod. Fisc. ________________ Cod. ICRF NR. ____/__________
con stabilimento in via _________________________ Comune __________________________(__)
CAP__________Tel ____________ Fax____________ e-mail[2] ___________________________

DICHIARA

che in data ____/____/ 2003 con inizio alle ore___, ___ presso il suindicato stabilimento vinicolo effettuerà la[4] _________ - 2003/2004 operazione di aumento del titolo alcolometrico utilizzando[5] _____________ proveniente dalla zona viticola[6]________________.

Nella suddetta operazione il prodotto da arricchire ammonta al seguente quantitativo:

Uve fresche q ________________ per[7]____
Mosto di uve hl ________________ per[7]____
Mosto di uve parz. ferm. hl ________________ per[7]____
Vino nuovo ancora in ferm. hl ________________ per[7]____

Il sottoscritto dichiara altresì che per la suddetta operazione di aumento del grado alcolometrico relativa all'annata vinicola in corso[8]________________________ fruire degli aiuti comunitari previsti dall'art 34 del Reg (CE) 1493/99.
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazioni per l'istruttoria e le verifiche necessarie (Legge n. 675/96).

Firma del legale rappresentante
o del delegato della ditta.

[9]____________________ li ____/____/2003

^^^

Spazio riservato all'Ufficio:

la presente dichiarazione è pervenuta il___/___/2003 ed è stata assunta
al protocollo n.____________del _____________

Timbro e firma

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Avvertenze generali :

tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all'ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui è effettuata l'operazione (ad es. se l'operazione è effettuata di venerdì la dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente).

---

[1] Indicare il nr progressivo della dichiarazione riferito all'annata vinicola 2003/2004.

[2] Da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio

[3] cancellare la voce che non interessa e se in qualità di delegato indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.

[4] Indicare il nr. Progressivo dell'operazione riferito all'annata vinicola in corso. **Il medesimo nr. Progressivo sarà indicato sul registro di cui all'art. 14, par 1 primo trattino del Reg (CE) nr 884/2001 (registro degli aumenti della gradazione alcolometrica).**

[5] Indicare se si utilizza mosto concentrato (m.c.) o mosto concentrato rettificato (m.c.r.)

[6] indicare la zona viticola, ex Reg CE 1493/99, dalla quale proviene il m.c./m.c.r. utilizzato (CII – CIIIa) – CIIIb)). **Tale indicazione è obbligatoria solo se per l'operazione prevista verrà richiesto l'aiuto comunitario.**

[7] indicare se per vino da tavola, I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. (nel caso di vini ad I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. riportare la relativa denominazione).

[8] riportare la dicitura intende o non intende a seconda dell'opzione scelta.

[9] Indicare data e luogo.

Mod. D All. 2

DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DI MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO PROVENIENTE DA UVE RACCOLTE IN ZONA VITICOLA .... PRODOTTO NELLA CAMPAGNA..

Prot. n° Alla Ditta

La sottoscritta Ditta ....

....

- Dichiara di aver restituito a codesta Ditta presso l'impianto di .... Via .... N°.............. Q.li .... di mosto affidato in conto lavorazione di cui Q.li.............. di mosto concentrato e Q.li .... di mosto concentrato rettificato;
- dichiara di aver consegnato **in conto vendita** a codesta Ditta presso l'impianto di .... Via .... N°..........., Q.li ....di mosto concentrato, e Q.li .... di mosto concentrato rettificato, partiti dallo stabilimento sito in .... Via .... N°..............................

con i seguenti documenti amministrativi

N°	In data	Q.li	Massa volum.	grado rifr. Brix%(p.p)

Le operazioni di spedizione del mosto concentrato e/o mosto rettificato sono iscritte nel registro N° .... vidimato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale repressione frodi di .... in data ....

Questa Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, che il mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato risponde a tutti i requisiti di legge, è stato ottenuto da mosti d'uva, che non risultano già arricchiti, provenienti da Comuni situati nella zona viticola C .... e originari esclusivamente da varietà di viti di cui all'Art.19 e 42 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1493/99 le cui uve sono state raccolte nella stessa zona viticola.

il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato è stato fabbricato presso l'impianto sito in .... Via ....N°...................

Data

IL FABBRICANTE

(responsabile legale della ditta)

Mod.E All.3

MODELLO DI INTRODUZIONE DEL MOSTO

CAMPAGNA ....

DITTA ....

DEPOSITO ....

		Quantità M.C.			Quantità M.C.R.					
Dichiarazione Preventiva N° .....del	Vasca n°.... Capacità (in HL.)	Produzione Propria HL.	Conto/ Lavorazione HL.	Acquist. HL.	Produzione Propria HL.	Conto/ Lavorazione HL.	Acquist. HL.	N° Docum. Accompagn	Speditore	Comune di Provenienza

Allegato G

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO ALLA PRATICA DI ARRICCHIMENTO DI PRODOTTI VINOSI MEDIANTE AGGIUNTA DI MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO

PREMESSO

a) Che la Ditta ____________________con sede in ____________________codice fiscale n. ____________, partita IVA ____________(in seguito denominata "Contraente") ha utilizzato per l'aumento del titolo alcolometrico dei vini HL________ di M.C. e/o HL__________M.C.R., pari a montegradi ____________________ ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di €. ______________________(€ ______________________________);

b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la Ditta richiedente deve prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;

c) che la Ditta ha chiesto con la domanda in data ________________la corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a €. ____________________ €. ______________________________________), da garantirsi con una cauzione di L. ________________________(€.______________________________) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;

d) che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la Ditta rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario in oggetto;

e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parziale del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalità stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85.

CIO' PREMESSO

La Società / Banca ____ P. IVA __________________con sede in _____________________ iscritta nel registro delle imprese di ____________ al numero ______________ (di seguito indicata come fideiussore), in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale ________________ nato a ____________________ il ________________ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, ______________________ con sede / residente in ______________________________ Via ________________________ , in persona del _____________ nella sua qualità di agente _________________, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. _________ del ________________ a cura dell'ISVAP) nell'interesse di _______________________________________ P. IVA / Cod. Fiscale ______________________ con sede / residente in ____________________________ iscritta nel registro delle imprese di ______________ al numero _________ (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di € ___________________________________(pari all'importo di cui al precedente punto B).

1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad Agea quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato , entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che nel Contraente nel frattempo sia stato

dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt.1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4. la presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di sei periodi semestrali più un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta dell'l'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

5. in caso di controversie fra AGEA e il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

_______________ _______________

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **41.**

Modalità per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2003/2004.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - IX - FEOGA

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Ministero delle finanze - D.G. Dogane e I.I.

Al Comando generale G.d.F. - Ufficio operativo

All'Ufficio esecuzione pagamenti

Al Comando carabinieri per la sanità

Al Comando carabinieri T.N.C.A.

Alle organizzazioni di categoria

Con Reg. CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 è stata disposta la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art.24 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 per la campagna 2003/2004 autorizzandosi la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004.

In proposito con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura.

L'importo dell'aiuto è stato fissato per giorno e per ettolitro;

- EURO 0,01544 per vini da tavola;
- EURO 0,01837 per i mosti;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

a) I produttori, singoli o associati, che intendono concludere contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprietà, devono presentare al competente Organo di controllo specifica domanda in quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato (Mod. B1) fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81 e, presso le sedi degli uffici Periferici degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e delle Organizzazioni professionali di categoria.

Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:

- uve fresche in mosto di uve;
- mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato;
- uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nella Comunità mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varietà di uve da vino, conformemente all'art.19 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99.

b) I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono:

50 ettolitri per i vini da tavola;

30 ettolitri per i mosti di uve;

10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.

Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, può concludere:

- 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
- 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
- 2 contratti di mosto;
- 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.

Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio, non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità con l'art.18, paragrafo 1 del Reg. (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art.70 del Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

I produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella dichiarazione di produzione, devono trasmettere, allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato con l'identificazione del Codice Fiscale o Partita IVA e denominazione.

c) La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto è condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico Ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili Urbani, Vigili Sanitari, ASL, ecc. .).

Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantità del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonché le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche nei limiti appresso indicati:

Per il vino

- colore;
- titolo alcolometrico volumico totale;
- titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
- tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
- tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;
- tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
- stabilità all'aria per un periodo di 24 ore;
- assenza di cattivo sapore;
- tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
- alcol metilico;
- assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

massa volumica a 20° C. 1,055 minima, densità a 20° C. 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20° C. (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.

Per i mosti di uva concentrati rettificati:

ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix, acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20° C. e 25°BRIX, presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg)Kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art.42, paragrafo 5;

Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in ci le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato è ammesso un titolo alcometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre al 15 febbraio successivo.

Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

Tuttavia un contratto può essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio il giorno successivo a quello della stipulazione.

Tale inizio comunque non può essere posteriore al 16 febbraio, ed è subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo.

I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo che non può oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro conclusione. Il produttore può dopo la conclusione del contratto **fissare**:

- a partire dal 1° agosto e il 30 novembre il termine di scadenza per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
- a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.

Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'AGEA e agli Organi periferici di controllo, una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validità del contratto.

Per Organi delegati al Controllo si intendono gli Uffici Regionali dell'Agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.

Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli Organismi delegati al controllo almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto è fissata al 30 novembre.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso può essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1493/1999.

Tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al disotto dei livelli minimi fissati all'art.28, paragrafo 2.

In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

a) copia della denuncia di produzione per la campagna 2003/2004;

b) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali è stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio;

c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi.

d) L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché, per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata.

   In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'Ufficio.

   Due copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte dell'Organismo di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro il termine di 15 giorni dalla data di approvazione.

   Delle altre due copie una sarà consegnata al produttore e l'altra sarà trattenuta dall'Organismo di controllo.

e) All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovrà annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari cui il prodotto medesimo è conservato.

   Analoga annotazione dovrà essere effettuata in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.

   In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'AGEA e all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telegramma o fax.

   Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra località o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA pena la sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.

f) Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, è prevista la possibilità, durante il periodo di validità dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato o in mosto di uve concentrato rettificato.

In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata A.R. all'AGEA, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed agli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.

Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.

Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, i seguenti documenti:

1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica i dati richiesti all'art.22 del Reg. (CE) n. 1623/2000;

2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, comprovante le quantità di prodotto trasformate, le relative quantità di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 625/2003 della Commissione del 02/04/03 fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art.34 del Reg.(CE) n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o a processi enologici necessari per la loro conservazione.

È ammessa una variazione del volume indicato nel contratto.

Essa è pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.

Se i prodotti sono stati travasati altri recipienti, la variazione ammessa e portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

E' concessa inoltre la possibilità di commercializzare i mosti e i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.

In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo o all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

I produttori che intendono avvalersi di tale facoltà devono comunicare al predetto Ufficio, all'Ispettorato dell'Agricoltura e all'AGEA mediante lettera raccomandata A.R. , con almeno 15 giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.

g) Gli Organismi di controllo, per accertare e attestare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.

Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovrà essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.

Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore.

Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando l'apposito modello informatizzato, che verrà fornito direttamente da questa Agenzia.

Il verbale di controllo dovrà essere trasmesso all'AGEA al massimo entro 15 giorni dalla scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).

h) I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identità e il volume del prodotto oggetto dello stoccaggio.

La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.34 del Reg. (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto.

Analoga sanzione è prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art.34 del predetto Reg. (CE).

In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante è diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravità della infrazione commessa.

i) Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono trasmettere all'AGEA nel periodo compreso tra il terzo e il secondo mese antecedente a quello di scadenza del contratto, la seguente documentazione:

1) attestato assolvimento obblighi di cui all'artt.27 e 28 del Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2002/2003;
2) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2003/2004;
3) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
4) copia della richiesta della certificazione antimafia presentata alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore a €.154.937,07.

Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che il ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti potrebbe determinare la perdita del diritto all'aiuto, qualora a causa del ritardo medesimo questa Agenzia non sia in grado di procedere al pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla regolamentazione comunitaria, la cui osservanza è condizione essenziale perché l'aiuto venga assunto a carico del bilancio comunitario.

Ai sensi dell'art.4 del Decreto del 26 luglio 2000 la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 del 17/05/99.

Pertanto, i richiedenti l'aiuto che utilizzano prodotto(proprio o acquistato) proveniente da terreni vitati per i quali non si è provveduto alla dichiarazione delle superfici vitate, non hanno diritto a percepire aiuti comunitari.

Ciò significa che il richiedente l'aiuto nell'acquistare le uve o mosto, deve accertarsi che il venditore abbia presentato la dichiarazione di raccolta uva e/o di produzione e dichiarazione delle superfici vitate mancante le quali al richiedente l'aiuto verranno applicate le riduzioni, a seconda dei casi sino al 100%, anche se è stato compilato e presentato il Modello F1.

Pertanto nel caso di presenza di anomalia 2 (assenza di dichiarazione superfici vitate) e 7 (assenza di dichiarazione di raccolta e/o produzione), per il produttore richiedente l'aiuto, la percentuale di riduzione da applicare all'aiuto da erogare deve essere calcolata in ambiti provinciale e con la formula di seguito esposta:

$$A = \frac{(B - C)}{B} X100$$

dove:

A = percentuale di riduzione;

B = superficie totale di produzione (quadro G sez. II riga G8 colonna 5) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto;

C = superficie totale consentita, calcolata considerando:

la superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2 e 7 più la superficie totale di fornitura (quadro F riga F4 colonna 2 e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sezione 1 riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2, degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7.

"Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare".

Ai sensi dell'art.38 del Reg. (CE) n. 1623/2000 i produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato, in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.

Il pagamento verrà effettuato entro 3 mesi dalla presentazione della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e, se del caso, alla lettera d).

La fideiussione sarà svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.

Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre p.v..

p. *Il titolare dell'ufficio monocratico*
NANNI

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI

PREMESSO

a) Che la Ditta ____________________con sede in ____________________codice fiscale n. _____________, partita IVA ____________(in seguito denominata "Contraente") ha stipulato con l'AGEA contratto per il magazzinaggio di __________________a lunga durata ai sensi del Reg. (CE)n. 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di L. ______________________(lire ________________________________);

b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la Ditta richiedente deve prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;

c) che la Ditta ha chiesto con la domanda in data _________________la corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a L. ____________________lire ____________________________________), da garantirsi con una cauzione di L. ______________________(lire ______________________________) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;

d) che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la Ditta rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario in oggetto;

e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parziale del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalità stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85.

CIO' PREMESSO

La Società / Banca ____
P. IVA ________________con sede in ____________________ iscritta nel registro delle imprese di ____________ al numero ______________ (di seguito indicata come fideiussore), in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale ____________________ nato a __________________ il _______________ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, ____________________ con sede / residente in __________________________ Via ________________________ , in persona del ____________ nella sua qualità di agente _______________, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. _________ del ________________ a cura dell'ISVAP) nell'interesse di ____________________________________ P. IVA / Cod. Fiscale _____________________ con sede / residente in __________________________ iscritta nel registro delle imprese di ______________ al numero _________ (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire ___________________________________(pari all'importo di cui al precedente punto B).

1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad Agea quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato , entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che nel Contraente nel frattempo sia stato

dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4. la presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di quattro periodi semestrali più un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta dell'l'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

5. in caso di controversie fra AGEA e il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE

____

LA SOCIETA'

____

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **42.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

Al Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale agroalimentare - Ufficio IV seminativi

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l' applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all' intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2003/2004.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2003 e termina il 30 giugno 2004. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all' intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, come disposto dall' art. 4 del Reg. (Cee) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2004 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all' AGEA successivamente a tale termine.
2. Per poter essere conferiti all' intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal Reg. (Ce) n. 824 /2000 del 19 aprile 2000:
   - essere raccolti nella Comunità;
   - essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
   - essere di qualità sana, leale e mercantile;
   - presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.
3. Le offerte all' intervento devono essere presentate all' AGEA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l' obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.
   All' offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
   - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformità all' allegato 2);
   - fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell' offerta;
   - originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.

   Qualora l' offerta risulti ammissibile l' AGEA comunicherà al più presto all' offerente il centro di intervento e l' Ente depositario presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.
   La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell' Ente depositario non scaricata.
   L' ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell' offerta, tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2004.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell' offerta fino al centro di intervento verso il quale sarà avviato con la minore spesa sono a carico dell' offerente.
   Se il magazzino designato dall' AGEA non è il centro d' intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall' AGEA stessa. A tal fine il conferente dovrà inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute. Qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall' AGEA, la stessa rimborserà la somma inferiore.
   Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell' offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall' AGEA all' ente depositario nonché le minori spese di trasporto che l' offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell' accertamento preventivo teso ad appurare che l' intera partita da consegnare nei magazzini dell' Ente depositario possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all' intervento.
   Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo, in contraddittorio con l' offerente, per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
   A detto prelievo in contraddittorio prenderà parte personale dell' AGEA o dalla medesima delegato.
   Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni presso un laboratorio di analisi designato dall' AGEA.

L' AGEA farà eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all' offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l' ammasso. Nell' ipotesi di controversia si procederà ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

L' Ente depositario emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità alle disposizioni che verranno comunicate dall' AGEA.

Fermo restando l' obbligo dell' Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell' offerente, l' AGEA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5, paragrafo 5, del Reg.(Ce) n. 824/2000 e Reg.(Ce) n. 336/2003.

La bolletta di acquisto e la fattura di vendita rilasciata dall' offerente debbono essere trasmesse dall' Ente depositario all' AGEA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna.

Contestualmente debbono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fideiussione di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità al modello (allegati n. 3 e n. 4).

Nel caso in cui l' offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l' Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalità sopraindicate da personale dell' AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall' AGEA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell' offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall' art. 5 del Reg. (Ce) n. 824/2000, e Reg.(Ce) n. 336/2003, ed in particolar modo:

- nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;
- la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
- l' Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;
- le caratteristiche qualitative accertate all' atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell' AGEA o da organismi di controllo incaricati dall' AGEA medesima secondo la procedura già indicata.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 101,31 €/tonnellata.
   Per il granturco e il sorgo il prezzo d' intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2003 e cioè 107,82 €/tonnellata.

   Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle B, C, D, E, F, G nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H).

   Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all' intervento viene effettuato al conferente direttamente dall' AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.

   Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all' AGEA saranno a carico degli operatori responsabili.

Il direttore
area autorizzazione pagamenti
Lo Conte

ALLEGATO " 1 "

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2003/2004

REG. C.E. n°. 1766/92 del 30/06/92, n° 824/2000 del 19/04/00 e n° 336/2003 del 21/02/03
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CEREALI

QUADRO A – Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

PARTITA IVA / CODICE FISCALE (Obbligatorio) :

Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal conferente)

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)

Cognome :

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :

Istituto: Agenzia : Comune :

Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)
N. Conto/Corrente :

Comune : Prov.: C.a.p. :

[ ] **3 – vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia** (intestato al conferente)

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : 001 CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : tonn.

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Ente depositario in proposta di conferimento)

Partita IVA :

Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Ente depositario in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento		N. allegati
1) ☐	dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.	☐
2) ☐	fotocopia documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta	☐
3) ☐	certificato di analisi relativo al prodotto offerto	☐
4) ☐	allegati B 1	☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso Ente depositario.
2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'Ente depositario.
3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario.
4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐

7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.
8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a

Il

(Giorno / Mese / Anno)

(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA I – Cereali		
SEZ. I (Unità di Misura)		
CODICE	TIPOLOGIA	
TONN	TONNELLATE	

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)		
PROD.	QUALITA'	TIPOLOGIA
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	004	ORZO
001	005	SORGO
001	006	SEGALE
001	008	MAIS (GRANTURCO)

SEZ. III (Caratteristica prodotto)		
CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	UMIDITA'	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA " II " - Nazioni	
CODICE	DESCRIZIONE
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – CONFERENTE relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento.
  L'indicazione della partita IVA del conferente è obbligatoria.

- QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'Ente depositario e del magazzino dell'Ente depositario che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.
  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).

- QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - DICHIARAZIONE relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.
Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.
Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA/AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 00/01).

QUADRO A – CONFERENTE

SEZ. I Dati identificativi del conferente

Riquadro 1: CONFERENTE
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (obbligatoria) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA

SEZ. I Dati identificativi deposito del conferente

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita

Utilizzare la tabella " I " per compilare il codice qualità.

Il peso del prodotto offerto deve essere espresso in tonnellate (tonn.).

Inoltre occorre indicare il peso specifico, l'anno e il luogo di produzione (secondo la Tabella "II" – Nazioni).

SEZ. III Caratteristiche merceologiche

Indicare il codice caratteristica ed il valore caratteristica, che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".

SEZ. IV Dati identificativi dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'Ente depositario presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. V Dati identificativi deposito dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare presso quale magazzino appartenente all' Ente depositario il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.

In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AGEA relativamente all'offerta presentata.

Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- DICHIARAZIONE

Indicare i vincoli tra il conferente e l'Ente depositario, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO " 2 "

All' AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il/la sottoscritt ______________________________

nat________________ il ________________ residente a ______________________________

in via ______________________________ codice fiscale n. ______________________________

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione: ______________________________
- Partita I.V.A./Codice fiscale: ______________________________
- Forma giuridica: ______________________________
- Sede: ______________________________
- Iscritta nel Registro delle Imprese di: ______________________________
  in data ________________ N. ________________ Sezione ________________
- Costituita con atto del: ______________________________
- Capitale sociale o totale quota L/EURO: ______________________________
- Durata della Società - data termine: ______________________________
- Oggetto sociale: ______________________________
  (descrizione sintetica)
- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ______________________________

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

FIRMA AUTENTICATA (1)

Data

Note esplicative: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n.675, del 31.12.1996.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO " 3 "

FIDEJUSSIONE BANCARIA

(su carta intestata)

FIDEJUSSIONE N°

Alla AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81
00185 ROMA

PREMESSO

- che la Ditta ………… (denominazione o ragione sociale), partita I.V.A./ C.F. n° ……………………., con sede in ……….., iscritta nel Registro delle imprese di ….. al n° ……., (di seguito indicato "Contraente"), è Ente depositario dell' AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal Consiglio d'Amministrazione AGEA con delibera n° … del …….. ;
- che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della Delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla Delibera del 23 dicembre 1998;
- che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2003/2004 n° ……… del ………, la Contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30 % del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso in specie la cauzione ammonta a Euro …………… per tonnellate ………….. di ………. prese in carico nella campagna di commercializzazione 2003/2004;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Banca ………… (denominazione o ragione sociale) con sede in ………… , partita I.V.A. n° …………., iscritta nel Registro delle imprese di ………. al n° ………….. (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di …………….. (1) - presso la Filiale/Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come "AGEA") e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di Euro ………… , secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

DATA:

LA BANCA (2)

………………………………………………

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale pro tempore/procuratore speciale.
(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.

ALLEGATO “ 4 ”

POLIZZA FIDEJUSSORIA

POLIZZA N.

Alla AGEA
Agenzia per le Erogazioni Agricoltura
Via Palestro, 81
00185 ROMA

PREMESSO

- che la Ditta ………… (denominazione o ragione sociale) , partita I.V.A./ C.F. n° ……………………….., con sede in ……….., iscritta nel Registro delle imprese di ……. al n° ……………. (di seguito indicato "Contraente"), è Ente depositario dell' AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal Consiglio d'Amministrazione AGEA con delibera n° … del …….. ;
- che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della Delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla Delibera del 23 dicembre 1998;
- che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2003/2004 n° ……… del ………, la Contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30 % del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi all'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso in specie la cauzione ammonta a Euro …………… per tonnellate ………….. di ………. prese in carico nella campagna di commercializzazione 2003/2004;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Compagnia Assicuratrice ……… (denominazione o ragione sociale) con sede in …………. , partita I.V.A. n° ………….., iscritta nel Registro delle imprese di ………………. al n° ………………., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n° ……. del ……. pubblicato sulla G.U. n° …. del ….. (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di ………… (2) - presso l'Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata " AGEA") e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all' AGEA la somma di Euro…………, secondo le condizioni oltre specificate: la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

DATA:

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE (3)

………………………………………………

(1) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale pro tempore/procuratore speciale.
(3) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.

TABELLA A

REQUISITI MINIMI DI QUALITA' CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a. chicchi striminziti					====	====
b. altri cereali	3 %		} 5 %			
c. chicchi attaccati da parassiti						
d. chicchi che presentano colorazione del germe			====	====	====	====
e. chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	1,5 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5 %					
di cui:						
- chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	====	====	====	====	====
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz).	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
- nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
- altri						
b) chicchi avariati:						
- chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
- altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	====	====	====
f) chicchi cariati			====	====	====	====
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %	====	====	====	====	====
D. Tenore massimo di tannino (1)	====	====	====	====	====	1 %
E. Peso specifico	78	73	70	62	====	====
F. Tasso di proteine	11,5 %	10,5 %	====	====	====	====
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélény (ml)	====	22	====	====	====	====

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca

TABELLA B

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA C

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Detrazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA D

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine (1) (N x 5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	Da meno di 11,5 a 11,0	2,5
	da meno di 11,0 a 10,5	5,0

(1) calcolato in % sulla sostanza secca.

TABELLA F

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
Frumento duro				
a) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0,2 EURO per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e Sorgo				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA G

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO E' SUPERIORE AL 4 % DELLA SOSTANZA SECCA

1. DATI DI BASE

P = percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca
0,4 % = percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione
11 % (1) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione, espressa in EURO da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11 (P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0 % : 3917 Kcal.
b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.
c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70.
d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l' 1 % e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\ \%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell' 1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 % :

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11 \text{ EURO}$$

TABELLA H

MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	Maggiorazione (EUR/t.)
Luglio	===
Agosto	===
Settembre	===
Ottobre	===
Novembre	0,93
Dicembre	1,86
Gennaio	2,79
Febbraio	3,72
Marzo	4,65
Aprile	5,58
Maggio	6,51
Giugno	6,51

03A09478

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501462/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.